

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3448

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PORTATADINO, ASTORI, GAROCCHIO, LA RUSSA**

*Presentata il 31 gennaio 1986*

Estensione ai profughi rientrati in Italia prima del 12 gennaio 1982 del beneficio della dispensa dalla ferma di leva

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende porre rimedio ad una significativa ingiustizia provocata dal combinato disposto degli articoli 33 e 37 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, normativa organica per i profughi. In seguito a tali norme, il beneficio della dispensa dalla ferma di leva doveva essere richiesto entro un anno dall'entrata in vigore della legge, prescindendo da ogni altro titolo, da parte di tutti coloro che erano rientrati in Italia come profughi, prima della entrata in vigore della legge stessa.

Se tale norma generale può giustificarsi per la maggior parte delle provvi-

denze disposte da tale legge, appare ingiustificata nel caso in esame, dovendosi provvedere ad una richiesta di dispensa dalla leva anche con molti anni di anticipo, quando tale problema non si presenta con sufficiente evidenza agli occhi dell'interessato o della famiglia.

È sicuramente ragionevole estendere la possibilità di esercizio del diritto alla dispensa dalla leva fino al momento della chiamata, prevedendo per i profughi, aventi diritto ai sensi della presente proposta di legge, ed attualmente in servizio militare, la possibilità di congedo anticipato dietro richiesta dell'interessato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ARTICOLO UNICO.

La dispensa dalla ferma di leva, di cui all'articolo 33 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, può essere richiesta, fino alla chiamata alle armi, anche dai profughi rientrati in Italia prima dell'entrata in vigore di tale legge, in deroga all'articolo 37 della legge stessa. I profughi, che non abbiano potuto fruire di tale dispensa e stiano svolgendo il servizio militare all'entrata in vigore della presente legge, sono congedati a richiesta.